



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

mf

Regione Autonoma della Sardegna
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza
 Prot. Uscite del 24/06/2014
 nr. 0004290
 Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
 61-00-00

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
 Presidente
- > On. Ignazio Giovanni Battista Tatti
 - UDC Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza




Oggetto: Interrogazione n.41/A in relazione alle disposizioni urgenti in materia di protezione civile. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3841 del 18 giugno 2014 inviata dalla Direzione generale della Protezione Civile.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

francesco



*S.A.
 h*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Comunicazione trasmessa in forma telematica
mediante Posta Elettronica Certificata
Ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 3841 pos. I. G. L.

Cagliari, 18 GIU. 2014

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Via pec.

Oggetto: rif. Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 41/A (Tatti).

L'interrogazione sopra richiamata è stata formulata al fine di conoscere se la Giunta regionale "non ritenga doverosa l'immediata emanazione dei criteri e modalità attuative di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 36 del 2013 al fine di consentire la costituzione e l'operatività degli Uffici territoriali di protezione civile".

Una parte della risposta è contenuta nella stessa rubrica della L. 36 cit. che reca " Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", ove l'urgenza sorge nella necessità di trovare una soluzione che consideri le debolezze nel sistema regionale di protezione civile indotte dalla soppressione delle Province, per i consaputi effetti del referendum del maggio 2012.

L'esistenza di una normativa regionale (la L.R. 36 cit.) in qualche modo anticipatoria dei vuoti organizzativi creati dalla soppressione degli enti intermedi, a ben interpretare, considera con favore l'esistenza di quel livello organizzativo intermedio che, per ragioni di logica collocazione delle competenze, vede la Regione riassorbire alcune delle funzioni delegate con il D.lgs. 112/1998 e con la L.R. 9/2006 (si tratta della riallocazione delle funzioni al livello più alto, al fine di poterne garantire l'esercizio unitario secondo i dettami dell'art. 118 Cost.).

Come sottolineato nel corpo dell'interrogazione n. 41/A cit., sulla L. 36/2013 è radicato ricorso presso la Corte Costituzionale, mentre è oggetto di ricorso al TAR la deliberazione della Giunta regionale n. 1/43 che, giova rammentare, costituisce il mezzo di carattere formalmente amministrativo (seppure sono diverse le correnti che si agitano sulla natura giuridica della delibera di Giunta) attraverso il quale la Regione soddisfa al quesito della prosecuzione delle attività delle province nelle more della attivazione degli Uffici territoriali di protezione civile.

È evidente che la delibera 1/43 cit. non nasconde ma manifesta l'esigenza di una norma transitoria di identico contenuto nella L. 36 cit. che se oggetto di pedissequa novella renderebbe certo diversa la forza ed il valore del precetto nella delibera contenuta (la prosecuzione delle competenze in oggetto nelle more dell'attivazione degli Uffici) ciò secondo i criteri di resistenza vigenti nel sistema gerarchico delle fonti del diritto.

Sarebbe opportuno modificare gli istituti previsti per la costituzione degli Uffici prevedendo una procedura di trasferimento del personale e dei mezzi e beni strumentali alle funzioni in parola con procedure di mobilità e assegnazione definitiva, in quanto le modalità ora codificate paiono deboli e soggette ad atteggiamenti dilatori da parte dei soggetti passivi della cessione del personale e dei beni strumentali predetti, tanto è vero che nessuna provincia ha manifestato la disponibilità al comando del personale, limitandosi ad una semplice ed asciutta elencazione delle risorse umane e strumentali applicate ed in utilizzo dei servizi provinciali di protezione civile.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicazione trasmessa in forma telematica
mediante Posta Elettronica Certificata
Ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Si rappresenta che la D.G. scrivente quale azione propedeutica all'attuazione della norma istitutiva degli Uffici territoriali in parola, la Direzione ha comunque attivato la ricognizione delle unità di personale, dei mezzi e delle attrezzature nella disponibilità delle stesse

Gli esiti di tale ricognizione, conclusasi a fine del mese di marzo, sono stati trasmessi alla Direzione Generale Organizzazione e del personale al fine di provvedere all'acquisizione del personale.

Sul rinvio generico dell'interrogazione alla L. 7 aprile 2014 n. 56, essendo ancora acerbo il dibattito sulla portata delle norme nella legge contenute (ed in particolare nelle parti più "elastiche" per le politiche regionali, come paiono le combinazioni tra artt. 85 e 89 della legge) pare potersi soffermare unicamente sulle proposizioni relative alle funzioni di protezione civile all'interno delle unioni di comuni.

Pare allo scrivente che la lettera dell'art. 112 della Legge n. 56 che le funzioni esercitabili dall'unione non appartengano ad un livello "sovra comunale" ma bensì "intercomunale" quindi sembrerebbe non interferire con il precedente quadro normativo di riferimento per le Province in materia di protezione civile. Anche se, si ritiene, doverosa una verifica più attenta delle competenze alla luce di queste evoluzioni nel quadro più ampio delle normative di protezione civile preesistenti.

Rimango a disposizione e porgo i più

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Giorgio Onorato Cicalò